SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 23 novembre 2007.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 219

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreti del Ragioniere generale dello Stato relativi alla chiusura delle gestioni liquidatorie di talune Casse.

Da 08A06243 a 08A06250

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 220

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Provvedimenti relativi all'importazione parallela di medicinali per uso umano e di variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento.

Da 08A06272 a 08A06334

DOCUMENTO DIGITALE NON UFFICIALE – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. **142.**

Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 23 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007»;

Vista la direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione della società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al capo V del titolo V del libro V del codice civile

1. All'articolo 2329, numero 2), le parole: «e 2343» sono sostituite dalle seguenti: «, 2343 e 2343-*ter*».

2. Dopo l'articolo 2343-*bis* sono inseriti i seguenti:

«Articolo 2343-*ter*

Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:

a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero

b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.

L'esperto di cui al secondo comma, lettera *b)*, risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

Articolo 2343-*quater*

Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-*ter*, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 2343-*ter*, o alla data della valutazione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-*ter*, secondo comma, lettera *b)*.

Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-*ter*, secondo comma, lettera *b)*, procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;

d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera *b)*;

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-*ter*, secondo comma, lettera *b)*.

Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.»

3. Il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente: «Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.».

4. L'articolo 2358 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2358

Altre operazioni sulle proprie azioni

La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.

Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.

In deroga all'articolo 2357-*ter*, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-*bis* l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-*ter*, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società.

L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-*bis* e 2501-*bis*.».

5. All'articolo 2440 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «e 2343» sono sostituite dalle seguenti: «2343, 2343-*ter*, e 2343-*quater*»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente secondo: «La dichiarazione di cui all'articolo 2343-*quater* è allegata all'attestazione di cui all'articolo 2444.».

6. Dopo l'articolo 2440, è inserito il seguente:

«Articolo 2440-*bis*

Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima

Nel caso sia attribuita agli amministratori la facoltà di cui all'articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformità dell'articolo 2343-*ter*, gli amministratori, espletata la verifica di cui all'articolo 2343-*quater*, primo comma, depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui all'articolo 2343-*quater*, terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Entro trenta giorni dall'iscrizione della dichiarazione di cui al primo comma i soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere la presentazione di una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343. Il conferimento non può essere eseguito fino al decorso del predetto
termine e, se del caso, alla presentazione della nuova valutazione.

Qualora non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese congiuntamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione che non sono intervenuti, successivamente alla data della dichiarazione di cui al secondo comma, i fatti o le circostanze di cui all'articolo 2343-*quater*, primo comma.».

7. Al secondo comma dell'articolo 2445 le parole: «La riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione».

Art. 2.

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile

1. All'articolo 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini di cui all'articolo 2343-*ter*, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 1 e 23, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, S.O. è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'art. 6 della presente legge.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 23 *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare con le modalità e nei termini di cui all'art. 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'art. 2, nonché dei princìpi indicati nella direttiva e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in tema di conferimenti in natura dall'articolo 10-*bis* della direttiva 77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;

b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà prevista dall'art. 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE;

c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all'art. 19, paragrafo 1, numero (i), della direttiva 77/91/CEE, confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'art. 2357 del codice civile;

d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all'art. 23, paragrafo 1, e all'art. 23-*bis* della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui all'art. 2358, terzo comma, del codice civile e confermando, altresì, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'art. 2501-*bis* del codice civile.».

— La direttiva 2006/68/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 settembre 2006, n. L 264.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2329 del codice civile come modificato dal presente decreto:

«Art. 2329 *(Condizioni per la costituzione).* — Per procedere alla costituzione della società è necessario:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-*ter* relative ai conferimenti;

3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

— Si riporta il testo dell'art. 2357 del codice civile come modificato dal presente decreto:

«Art. 2357 *(Acquisto delle proprie azioni).* — La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

"Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate».

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente art. si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona".».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Si riporta il testo dell'art. 2440 del codice civile come modificato dal presente decreto:

«Art. 2440 *(Conferimenti di beni in natura e di crediti).* — Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, *2343, 2343-ter* e *2343-quater*.

«La dichiarazione di cui all'art. 2343-quater è allegata all'attestazione di cui all'art. 2444».

— Si riporta il testo dell'art. 2445 del codice civile come modificato dal presente decreto:

«Art. 2445 *(Riduzione del capitale sociale).* — La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti [c.c. 2344], sia mediante rimborso del capitale ai soci nei limiti ammessi dagli *articoli 2327 e 2413.*

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. *Nel caso di società cui si applichi l'art. 2357, terzo comma, la riduzione* deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile come modificato dal presente decreto:

«Art. 111-*bis.* (La misura rilevante di cui all'art. 2325-*bis* del codice è quella stabilita a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1º gennaio 2004. Nel caso previsto dall'art. 2409-*bis*, secondo comma, del codice, si applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

«Ai fini di cui all'art. 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

08G0165

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 agosto 2008.

Criteri e modalità del rimborso ai comuni della minore imposta ICI.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126;

Vista la delibera della Conferenza Stato - città ed autonomie locali adottata nella seduta del 5 agosto 2008 con la quale è stato approvato lo schema d'accordo, condiviso dal Tavolo tecnico di lavoro con le modifiche concordate nel corso della medesima seduta;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione e attribuzione delle risorse compensative ai comuni, per effetto della minore imposta ICI derivante dall'attuazione dell'art. 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, si applicano i criteri di cui al comma 4 del citato art. 1, di seguito definiti:

a) l'efficienza della riscossione è determinata dalla media triennale risultante dall'importo dell'ICI riscosso sia in conto competenza che in conto residui nel triennio 2004-2006, rapportato all'importo degli accertamenti ICI di competenza nel medesimo triennio 2004-2006, sulla base delle certificazioni del conto del bilancio già trasmesse al Ministero dell'interno;

b) il rispetto del patto di stabilità opera una distinzione fra comuni soggetti alla disciplina del patto di stabilità nell'anno 2007, comuni non soggetti, in quanto con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, e comuni esclusi in quanto i relativi organi politici risultavano commissariati ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

c) i piccoli comuni sono quelli con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. L'applicazione di ogni singolo criterio comporta l'attribuzione di un punteggio con le modalità di seguito indicate:

a) ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione superiore del 4 per cento rispetto al valore medio nazionale è attribuito un punteggio pari a 1; ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione inferiore del 4 per cento è attribuito un punteggio pari a −1; ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione compreso fra + 4 per cento e − 4 per cento è attribuito un punteggio pari a zero;

b) ai comuni tenuti al rispetto del patto di stabilità nell'anno 2007, che hanno conseguito l'obiettivo per il medesimo anno, è assegnato il punteggio pari a 1; a quelli che non hanno rispettato il patto viene assegnato il punteggio pari a -1. Agli altri comuni non soggetti alla disciplina del patto o esclusi a seguito di commissariamento è attribuito un punteggio pari a zero. I relativi dati saranno comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, competente in materia di patto di stabilità;

c) ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti è attribuito un punteggio pari a 1; ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è assegnato un punteggio pari a zero.

3. In applicazione dei criteri di cui al precedente comma 2, i comuni potranno conseguire l'attribuzione di un punteggio complessivo che varia da un minimo di -2 ad un massimo di +2.

Art. 2.

1. Ai comuni che hanno riportato un punteggio compreso tra −2 e zero, è applicata una riduzione pari a:

a) meno 4 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a −2;

b) meno 2,5 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a −1;

c) meno 1 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a zero.

2. Tali percentuali di riduzione sono applicate al minore gettito attestato da ciascun comune e, con il relativo importo, è costituito un fondo che è distribuito ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che hanno conseguito un punteggio complessivo pari a +1 e +2.

3. Il 60 per cento del fondo è riservato ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di +2; il 40 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di +1.

4. Le risorse del fondo sono attribuite ai comuni aventi titolo sulla base di parametri di proporzionalità ottenuti:

dal rapporto tra la quota del 60 per cento del fondo e il valore del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio +2;

dal rapporto tra la quota del 40 per cento del fondo e il valore del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio +1.

Art. 3.

1. In attesa della certificazione entro aprile 2009, attestante il minor gettito ICI abitazione principale 2008, l'applicazione dei cennati criteri di rimborso concerne l'intera somma stanziata e tiene conto, ai fini della seconda attribuzione delle risorse - da trasferire ai comuni entro il 15 dicembre - del primo acconto già erogato ai comuni con decreto del Ministro dell'interno del 19 giugno 2008.

Art. 4.

1. I criteri di rimborso si applicano anche ai comuni delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e a quelli delle province autonome di Trento e Bolzano. I rimborsi sono disposti - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 - direttamente a favore delle medesime regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 5.

1. Per ulteriori profili operativi, trova applicazione l'allegato tecnico recante metodologia ed esempio di calcolo approvato nella seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 5 agosto 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Roma,

Roma, 23 agosto 2008

Il Ministro: MARONI

08A06604

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 agosto 2008.

Autorizzazione all'impresa Ambechem Ltd, a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente, denominato «Copagro Evo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifica o dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 giugno 2005 dall'Impresa Ambechem Ltd con sede legale in Warren Road, 82 - Blundellsands, Liverpool (GB) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Nucop 30 DF ora ridenominato Copagro Evo;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 aprile 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Rame;

Vista la nota dell'Ufficio in data 16 maggio 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 20 giugno 2008 con la quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Agri-Estrella S. De R.L. De C.V. - Chihuahua (Messico);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'impresa Ambechem Ltd con sede legale in Warren Road, 82 - Blundellsands, Liverpool (GB) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato COPAGRO EVO con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100 e Kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Agri-Estrella S. De R.L. De C.V. Chihuahua (Mexico).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12754.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 20 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

COPAGRO EVO

Granuli idrosolubili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE

PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

PARTITA N.

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 30
(sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AMBECHEM Ltd
Warren Road, 82 – Blundellsands, Liverpool (GB)
Tel. +44 (0) 11.51.92.43.078

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Officina di produzione:
AGRI-ESTRELLA S. DE R.L. DE C.V. – Chihuahua (Mexico)

Contenuto netto: g 100; kg 1 – 5 – 10 – 20 – 25

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficinema epatica e renale, convulsioni: collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gartrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penecillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il COPAGRO EVO è un prodotto in granuli idrodisperdibili a base di rame sotto forma di ossicloruro tetraramico.
Trova impiego nelle seguenti colture:

Vite: peronospora 1,30 – 2,00 Kg/ha.
Melo e Pero: ticchiolatura: alla ripresa vegetativa 1,00 – 1,30 Kg/ ha; ingrossamento gemme 1,30 – 1,70 Kg/ha; ticchiolatura e cancro delle pomacee: trattamenti autunno-invernali 1,70 – 2,00 kg/ha.
Mandorlo: trattamento autunno-invernali 8,15 – 16,30 kg/ha.
Nocciolo: mal dello stacco, cancro da Nectria: trattamenti autunno-invernali 8,15 – 16,30 kg/ha.
Pesche e Nettarine: corineo, ruggine, bolla: trattamenti invernali-primaverili 8,15 – 16,30 kg/ha
Olivo: occhio di pavone e lebbra 2,00 – 3,00 Kg/ ha.
Patata: contro la peronospora ed altre malattie crittogamiche (Septoria, Antracnosi) 2,30 – 3,00 Kg/ha.
Pomodoro: contro la peronospora ed altre malattie crittogamiche (Septoria, Antracnosi) 2,30 – 3,00 Kg/ha.
Fragola: vaiolatura 1,50 Kg/ha.
Orticole:
- **Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo**......................1,60 Kg/ha
  Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria, Botrite
- **Lattuga, Indivia, Scarola**......1,60 Kg/ha
  Peronospora, Bremia e Batteriosi

Tutte le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, con altri tipi di pompe si dovranno modificare proporzionalmente le dosi in relazione alla quantita' d'acqua utilizzata.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.
AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su Pesco, Susino e varietà di Melo: Abbondanza Belford, Black, Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa mantovana; e di Pero: Abate Fetèl, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per ortaggi a foglia , 3 giorni prima della raccolta per fragola, altri ortaggi, pomodoro, patata, 20 giorni prima della raccolta per le altre colture

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

08A06596

DECRETO 21 agosto 2008.

Autorizzazione all'impresa L. Gobbi S.r.l., a porre in commercio il prodotto fitosanitario, esente da classificazione di pericolo, denominato «Auxiset 4».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 9 giugno 2005 dall'Impresa L. Gobbi S.r.l., con sede legale in via B. Bosco n. 57 - Genova diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Gobbi 17 ora ridenominato AUXISET 4;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: NAD-NAA;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 21 aprile 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

E. Gerlach GmbH, Lubbecke Germania;

Diachem S.p.A. U.P. SIFFA Caravaggio (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) l'Impresa L. Gobbi S.r.l., con sede legale in via B. Bosco n. 57 - Genova è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario, esente da classificazione di pericolo, denominato AUXISET 4 con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 10-100-250-500 (5x100), Kg 1 (2x500)-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Diachem S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 5 febbraio 2007.

Nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: E. Gerlach GmbH, Lubbecke Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12715.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

AUXISET 4

FITOREGOLATORE

Tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

NAD puro ....g. 3,6
NAA puro .... g. 0,4
Coformulanti.................. q.b. a g. 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Conservare in luogo fresco - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE
L'AUXISET 4 è un fitoregolatore in polvere ad azione allegante basato su due principi attivi di natura auxinica studiato appositamente per applicazioni su melo e pero. Il prodotto è in grado di migliorare l'allegagione e la qualità dei frutti, specialmente nelle varietà soggette a scarsa allegagione. L'AUXISET 4 è particolarmente indicato su alcune cultivar di pero. Stimola la fruttificazione partenocarpica e migliora la formazione di frutti a seme normale.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Coltura	Cultivar	Dosaggio	Note
Pero	Decana del Comizio	1200-1500 g/ha	Un solo trattamento
	oppure	600-750 g/ha	Due trattamenti a 10-20% e 50% di fiori aperti
	Gruppo William	1200-1500 g/ha	Un solo trattamento preferibilmente al mattino non appena iniziano ad aprirsi i primi fiori
	Abate Fétel	800-950 g/ha	Due trattamenti a 10-20% e 50% di fiori aperti
	Altre	800-1500 g/ha	Un solo trattamento
Melo		1000-1800 g/ha	Un solo trattamento

Sono consigliabili quantitativi di acqua di 800-1200 l/ha per il pero e di 1000-1500 l/ha per il melo. Quantitativi di acqua inferiore possono essere impiegati mantenendo invariata la dose per ettaro del prodotto.
Normalmente è' sufficiente una sola applicazione che è consigliabile effettuare prima che l'apertura dei fiori abbia oltrepassato il 50%. Sono, in ogni caso, sconsigliate irrorazioni con il 100% dei fiori aperti o dopo. Le condizioni di temperatura e umidità durante ed immediatamente dopo il trattamento influenzano l'efficacia di AUXISET 4, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i trattamenti in giornate fredde asciutte e ventose. Le condizioni ottimali per il trattamento, con AUXISET 4 sono: temperatura non inferiore ai 10°C, umidità dell'aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento. Con temperature superiori ai 20°C diminuire la dose del 10%. Dopo l'irrorazione su varietà molto sensibili si può manifestare una lieve involuzione del lembo fogliare.
Non applicare con mezzi aerei.
COMPATIBILITA' : Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
NOCIVITA' : Nocivo per gli organismi acquatici.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

l.gobbi srl – via B.Bosco, 57 – Genova
Officina di produzione : E. Gerlach GmbH, Lübbecke – Germania / Diachem SpA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
Registrazione N° ---- del --.--.---- del Ministero della Salute
Contenuto netto: 10-100-250-500 (5 x 100) g, 1 (2 x 500) -5-10 kg - Partita n° (vedasi sigla autoadesiva)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUXISET 4

FITOREGOLATORE

Tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

NAD puro ....g. 3,6
NAA puro .... g. 0,4
Coformulanti.................. q.b. a g. 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Conservare in luogo fresco - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Terapia sintomatica.

l.gobbi srl – via B.Bosco, 57 – Genova

Officina di produzione : E. Gerlach GmbH, Lübbecke – Germania / Diachem SpA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
Registrazione N° ---- del --.--.---- del Ministero della Salute
Contenuto netto: 10-100 - Partita n° (vedasi sigla autoadesiva)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A06592

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 21 agosto 2008.

Autorizzazione all'impresa Diachem S.p.A, a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente, denominato «Fluval».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2005 dall'Impresa Diachem S.p.A. con sede legale in via Tonale n. 15 Albano S. Alessandro (Bergamo) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: SESAM ora ridenominato FLUVAL;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 aprile 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Fluvalinate;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 maggio 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 5 giugno 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'impresa Diachem S.p.a. con sede legale in via Tonale n. 15 Albano S. Alessandro (Bergamo) è autorizzata a pore in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato Fluval con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 25-50-100-150-200-250-500-750 e litri 1-2-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 5 febbraio 2007.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12946.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

FLUVAL

Insetticida piretroide attivo per contatto e ingestione. Emulsione acquosa

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Fluvalinate puro g 21,4 (= 240g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO
Irritante per la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale 15
Albano S.Alessandro (BG) – Tel. 035 581120

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Quantita' netta del preparato: ml 25 - 50 - 100 – 150- 200 -250 – 500 - 750 litri 1 – 2 – 5 – 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: il Fluvalinate (piretroide) blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC : tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea, reazioni allergiche scatenanti anafilassi, ipertemia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: Sintomatica e di rianimazione.
Controindicazioni: sono controindicati i grassi digeribili, gli olii, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
FLUVAL è un insetticida piretroide che agisce per contatto sul sistema nervoso degli insetti, particolarmente indicato nella lotta contro tutte le specie di afidi, possiede un'ottima efficacia iniziale ed una buona persistenza d'azione. Oltre alla sua elevata efficacia contro i fitofagi, CLUSTER possiede un'ampia selettività nei confronti delle api e di molti altri ausiliari.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO: FLUVAL agisce prevalentemente per contatto e non presenta attività sistemica, il calendario di difesa contro gli afidi va iniziato precocemente (prima che le foglie si accartoccino) curando molto bene la bagnatura, utilizzando pompe irroratrici a volume normale.
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture e alle seguenti dosi da impiegare per ogni 100 litri di acqua:

Agrumi (Arancio, Mandarino): contro *Afidi* (in pre-fioritura sulle femmine fondatrici)	**ml 30 – 40**
Melo, Pero: contro *Afidi* (in pre-fioritura sulle femmine fondatrici)	**ml 30**
contro *Carpocapsa e Larve di cocciniglie*	**ml 60**
contro *Tortrici e Minatori fogliari*	**ml 60 – 75**
Pesco e Mandorlo : contro *Afidi* (in pre-fioritura sulle femmine fondatrici)	**ml 30**
contro *Tripidi*	**ml 30**
contro *Mosche della frutta, Tignole, Ricamatrici*	**ml 50 - 60**
Vite: contro *Cicaline, Tripidi, Mosche della frutta*	**ml 30 - 60**
Ciliegio: contro *Afidi* (in pre-fioritura sulle femmine fondatrici)	**ml 30**
Ortaggi cavoli, lattughe e simili (crescione, dolcetta, lattuga, scarola / indivia, altri tra cui cicorie, radicchi), erbe fresche (rucola), sedano, pisello, fava, fagiolo, fagiolino, solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), cucurbitacee (melone, cetriolo, zucchino, zucca, cocomero), carciofo:	
contro *Tripidi*	**ml 30**
contro *Tortrici*	**ml 40 – 50**
contro *Cavolaia, Aleurodidi e Ragnetti*	**ml 60 – 75**
Fragola: contro *Afidi*	**ml 30**
Patata: contro *Afidi*	**ml 30**
contro *Dorifora*	**ml 40**
Colture floreali e ornamentali in pieno campo, forestali e vivai contro:	
Afidi, Tripidi, larve di Cocciniglie	**ml 30**
Tignole, Nottue, Tortrici, Larve di Minatori, Ifantria, Aleurodidi, Tentredini, Coleotteri e Acari	**ml 60 – 75**
Frumento: contro *Cimici*	**150 – 200 ml /ha**
contro *Afidi*	**250 – 300 ml/ha**
Soia: contro *Afidi*	**250 – 300 ml/ha**
Barbabietola da zucchero: contro *Afidi*	**250 – 300 ml /ha**
contro *Cassida , Cleono*	**300 ml/ha**
Colza: contro *Afidi, Altica, Meligete*	**250 – 300 ml /ha**
Erba medica: contro ***Afidi***	**250 – 300 ml /ha**

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: agitare accuratamente prima dell'uso, quindi versare in poca acqua la dose prestabilita di prodotto, versare poi il tutto nell'attrezzatura irrorante portando al volume desiderato con l'agitatore in funzione.

NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA'- Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina come Polisolfuri e Calce.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
FITOTOSSICITÀ: dato l'elevato numero di varietà orticole, floricole, ornamentali e forestali si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole superfici prima di passare a trattare superfici più ampie.
RISCHI DI NOCIVITA': il formulato contiene una sostanza tossica per gli organismi acquatici, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego riportate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per Agrumi (Arancio, Mandarino), **Ciliegio, Soia e Colza e 7 giorni prima della raccolta per tutte le altre colture.**

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FLUVAL

Insetticida piretroide attivo per contatto e ingestione. Emulsione acquosa

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Fluvalinate puro g 21,4 (= 240g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO
Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - via Tonale 15
Albano S.Alessandro (BG) – Tel. 035 581120

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Quantita' netta del preparato: ml 25 - 50 – 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

08A06594

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Lo Piparo Daniele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Lo Piparo Daniele, nato l'11 ottobre 1972 a Palermo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat», rilasciato nell'ottobre 2007 dal «Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Lleida (Spagna), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Camerino nel dicembre 2001, omologato in Spagna nel settembre 2006;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel gennaio 2008;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lo Piparo Daniele, nato l'11 ottobre 1972 a Palermo (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06590

DECRETO 3 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Moro Fabio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Moro Fabio, nato il 23 novembre 1973 a Malo (Vicenza-Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», rilasciato nel marzo 2008 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Padova nel luglio 2001, omologato in Spagna nell'ottobre 2006;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Moro Fabio, nato il 23 novembre 1973 a Malo (Vicenza-Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06591

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 4 settembre 2008.

Attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia, delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Visto il proprio provvedimento del 21 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità, così come modificato dal proprio provvedimento del 15 marzo 2006;

Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004, intitolato «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»;

Considerate le modifiche del contesto normativo relativo alle attività finanziarie intervenute successivamente all'adozione del provvedimento del 21 gennaio 2002, nonché la riforma organizzativa della rete territoriale della Banca d'Italia;

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Soggetti obbligati a ritirare le banconote

1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote denominate in euro sospette di falsità e le trasmettono alla Banca d'Italia:

le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

le Poste Italiane S.p.A.;

la Cassa Depositi e Prestiti;

gli istituti di moneta elettronica, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *h-bis)*, del Testo unico bancario;

le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), comprese le società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

le società di investimento a capitale variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera *i)*, del Testo unico della finanza;

le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o)*, del Testo unico della finanza;

le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario, le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del Testo unico bancario, i confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario, di cui all'art. 155, comma 4-*bis* del medesimo Testo unico, i cambiavalute di cui all'art. 155, comma 5, del Testo unico bancario e le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 5, del Testo unico della finanza;

le imprese di assicurazione;

gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che operano nei rami di cui al comma 1, lettera *g)*, del medesimo decreto legislativo;

i soggetti svolgenti attività di recupero crediti per conto terzi di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

i soggetti svolgenti attività di custodia e trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

le succursali italiane di soggetti, aventi sede legale all'estero, che svolgono le stesse attività esercitate dai soggetti indicati nelle lettere precedenti;

le società di riscossione dei tributi;

gli uffici della Pubblica amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.

Art. 2.

Modalità e tempi di invio delle banconote

1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia tutte le banconote denominate in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione, unitamente ad un modulo compilato conformemente allo schema accluso al presente provvedimento quale Allegato 1.

2. Le banconote sono inviate senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unità operativa le ha comunque ricevute.

3. Le banconote sono inviate ad una delle filiali della Banca d'Italia indicate nell'Allegato 2 al presente provvedimento.

Art. 3.

Misure organizzative

1. I soggetti di cui al precedente art. 1 impartiscono istruzioni scritte agli addetti alle proprie unità operative e ne verificano l'effettiva applicazione, per il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento.

2. La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, valuta, in particolare, la formazione del personale interessato, l'esistenza di responsabili chiaramente individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del 21 gennaio 2002, così come modificato dal provvedimento del 15 marzo 2006.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2008

Il Governatore: DRAGHI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

37746

VERBALE DI RITIRO BANCONOTE EURO - Art. 8 D.L. 350/01

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE

(1) PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO

(2) DATA DI VERBALIZZAZIONE gg / mm / aaaa

Denominazione (3) ENTE VERBALIZZANTE

Indirizzo Nr. civico

Comune Prov.

Nr. telefono Nr. fax

(4) Cod ABI (5) Cod CAB (6) Altro codice identificativo

(7) DATA INDIVIDUAZIONE DELLA BANCONOTA SOSPETTA (gg/mm/aaaa) / /

(8) ENTE DI PROVENIENZA DELLA BANCONOTA (solo se diverso da quello verbalizzante)

(denominazione, indirizzo, comune e sigla provincia)

(B) DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE

(9) Taglio (10) Serie (11) - 1° COMBINAZIONE ALFANUMERICA (12) PLATE NUMBER (13) N° PEZZI

2° Combinazione (se diversa)

2° Combinazione (se diversa)

2° Combinazione (se diversa)

(15) NUMERO EVENTUALI FOGLI ALL.

(14) TOTALE PEZZI

(16) MODALITA' DI RINVENIMENTO

In presenza dell'esibitore ☐ In assenza dell'esibitore ☐

Altre informazioni utili :

(C) DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESIBITORE

Dati Doc. Identità ☐ Sedicente ☐

(17) Cognome (18) Nome

(19) Data di nascita / / (20) Luogo di nascita

(21) Indirizzo CAP

Località Prov. Nr. telefono

(22) IL VERBALIZZANTE (23) L'ESIBITORE

Note:

Le suddette banconote sospette di falsità saranno esaminate dal Centro Nazionale Analisi delle banconote (CNA) istituito presso la Banca d'Italia di Roma.

Se dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia provvederà a comunicare l'esito dell'esame alla banca (o altro soggetto) verbalizzante che ha effettuato il ritiro e rimborserà all'esibitore, tramite la stessa banca/soggetto, gli importi delle banconote ritirate con vaglia cambiario "non trasferibile" intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna trattenuta.

Diversamente, se venisse accertata la falsità, la Banca d'Italia comunicherà alla banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il ritiro il riconoscimento formale della contraffazione effettuato dal citato CNA.

In questo caso, ovviamente, nessun rimborso è dovuto all'esibitore.

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:

- uno viene trasmesso, per il tramite della Filiale della Banca d'Italia alla quale è stata spedita o consegnata la banconota sospetta di falsità, al Centro Nazionale di Analisi (CNA) della Banca d'Italia unitamente alle banconote ritirate;
- uno viene consegnato all'esibitore (se presente);
- uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto) verbalizzante, che provvederà, senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo all'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite idoneo mezzo telematico, ovvero via fax utilizzando il numero verde 800307314.

Il verbale, realizzato in formato PDF, si trova sul sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/bancomonete/contraffatte/normativa) e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze (http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Antifalsif/Verbali-ri/index.htm) e può essere gestito scaricando il pacchetto Acrobat Reader presente, in uso gratuito, ai suddetti indirizzi.

I moduli possono essere semplicemente stampati in bianco e compilati a mano, oppure possono essere compilati elettronicamente e quindi stampati; nel caso di compilazione a mano si raccomanda di scrivere all'interno degli spazi previsti.

Peraltro, per consentire la ricezione ottimale del verbale da parte dell'UCAMP, si consiglia di effettuare la stampa sempre dal modello PDF, in formato A4 e non in formato ridotto, e di non utilizzare fotocopie.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE

Osservazioni di carattere generale

Il verbale di cui trattasi è un modello a lettura ottica; pertanto, la compilazione dello stesso dovrà essere effettuata in modo chiaro e leggibile, tramite strumento informatico o scrittura a stampatello, avendo cura di apporre un carattere per casella. In luogo della compilazione dei campi dovrà essere assolutamente evitata l'apposizione di timbri e loghi.

A) Dati identificativi del verbalizzante:

(1) indicare un identificativo alfanumerico univoco attribuito dall'ente verbalizzante;
(2) giorno, mese e anno di compilazione del verbale di ritiro banconote;
(3) apporre la denominazione dell'ente verbalizzante (ad es. Banca "X", Poste Italiane S.p.A., cambiavalute "Y", SICAV "Z", ecc.), unitamente all'indirizzo <u>completo</u> ed al recapito telefonico e fax;
(4) (5) trascrivere, rispettivamente, i codici ABI e CAB dell'ente verbalizzante; gli enti/soggetti privi di tali codici lasceranno in bianco tali campi;
(6) i soggetti verbalizzanti privi degli identificativi di cui ai punti (4) e (5) indicheranno il proprio codice di iscrizione all'elenco e/o all'albo speciale di appartenenza; i cambiavalute indicheranno, invece, il codice di sportello;
(7) giorno, mese e anno di individuazione della banconota sospetta;
(8) va indicato l'ente di provenienza della banconota, qualora non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).

B) Dati identificativi delle banconote ritirate:

(9) indicare il valore della banconota ritirata, senza apporre il simbolo dell'euro €;
(10) apporre la lettera corrispondente alla versione della banconota individuata come sospetta. Se si tratta di prima emissione di un taglio si indicherà la lettera "A". In caso di "nuove emissioni", le stesse saranno riportate con la corrispondente lettera "B", "C", "D", ecc.... N.B. attualmente la lettera di "serie" non è riportata sulla banconota;
(11) la seconda combinazione alfanumerica (2°) va indicata soltanto nel caso in cui sulla banconota ritirata siano presenti due diverse combinazioni;
(12) trascrivere il plate number;
(13) sarà sempre pari a 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso di più banconote di medesimo taglio, serie e plate number, tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse);
(14) calcolare il totale aritmetico della colonna (13) "numero pezzi";
(15) indicare il numero dei moduli allegati nel caso non fossero sufficienti le righe previste nella sezione (B); tali moduli saranno identificati dal medesimo protocollo di riferimento (1) del verbale di cui sono parte integrante;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(16) apporre una X sulla casella "In presenza dell'esibitore" qualora il ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello stesso; in caso contrario, contrassegnare la casella "In assenza dell'esibitore"; nelle "Altre informazioni utili" inserire le modalità di rinvenimento ed eventuali particolarità legate all'esibizione della banconota e/o ad altre circostanze (ad esempio, se trattasi di banconota proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore, ecc...).

C) Dati identificativi dell'esibitore:

(17) (18) (19) (20) tali dati dovranno essere rilevati da un documento d'identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X sul riquadro corrispondente; in caso di accertata autenticità della banconota da parte del CNA della Banca d'Italia, gli stessi saranno utilizzati per la procedura di rimborso del valore della banconota ritirata. Per i cittadini stranieri, va indicato anche lo stato estero di nascita e/o di recapito;

(21) il recapito (anche telefonico) può anche essere diverso dalla residenza anagrafica;

(22) timbro e/o indicazione dell'ente/soggetto verbalizzante e firma per esteso del verbalizzante;

(23) firma per esteso dell'esibitore della banconota; per esibitori devono intendersi le persone fisiche che presentano materialmente le banconote.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 2

FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA PRESSO LE QUALI POSSONO ESSERE SPEDITE O CONSEGNATE LE BANCONOTE EURO SOSPETTE DI FALSITA'

TORINO
NOVARA
AOSTA
MILANO
BERGAMO
BRESCIA
COMO
SONDRIO
VARESE
GENOVA
LA SPEZIA
TRENTO
BOLZANO
VENEZIA
PADOVA
TREVISO
VERONA
TRIESTE
BOLOGNA
FORLI'
PIACENZA
REGGIO EMILIA
FIRENZE
AREZZO
GROSSETO
LIVORNO
SIENA
PERUGIA
ANCONA
ASCOLI PICENO
PESARO
ROMA SEDE
ROMA SUCCURSALE
ROMA TUSCOLANO
LATINA
VITERBO
L'AQUILA
PESCARA
CAMPOBASSO
NAPOLI
AVELLINO
CASERTA
SALERNO
BARI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
POTENZA
CATANZARO
REGGIO CALABRIA
PALERMO
AGRIGENTO
CATANIA
MESSINA
RAGUSA
TRAPANI
CAGLIARI
SASSARI

08A06606

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 novembre 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia. Modifiche migliorative del 1º lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia. (CUP H11E03000110006). Assegnazione definitiva. (Deliberazione n. 126/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti, in particolare, i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visto, in particolare, l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo - tra l'altro - il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

— la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

— l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e visto in particolare l'art. 1, comma 977, che - tra l'altro - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Viste le delibere concernenti la «metropolitana leggera automatica di Brescia» e adottate da questo Comitato in applicazione della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1 Programma delle infrastrutture strategiche, che include - nell'ambito dei «Sistemi urbani» - la voce «Brescia metropolitana»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini dalla vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma - a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinan-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ziato - venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 104 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273/2006 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, preso atto delle finalità e delle caratteristiche dell'opera, ha concesso, in via programmatica, all'intervento denominato «metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia: modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino-S. Eufemia», un contributo di 3,576 milioni di euro per quindici anni, imputato sui fondi di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 e suscettibile di sviluppare - al tasso all'epoca praticato dalla Cassa depositi e prestiti - un volume di investimenti di 40 milioni di euro, subordinando l'assegnazione definitiva del contributo stesso a specifici adempimenti posti a carico del soggetto attuatore ed in particolare alla rimodulazione dell'intervento per contenerne il costo di realizzazione entro il limite del contributo concesso;

Vista la circolare 28 febbraio 2007, n. 15, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 511 e 512;

Viste le note 30 ottobre 2007, n. 441, 8 novembre 2007, n. 458, e 20 novembre 2007, n. 480, con le quali il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente la «metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia: modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino-S. Eufemia» e la relativa documentazione di supporto, proponendo l'assegnazione definitiva del contributo di 40 milioni di euro, assegnato programmaticamente con la succitata delibera n. 104/2006, e proponendo altresì che la differenza tra il costo dell'intervento ed il minor volume d'investimenti sviluppato - alla data della nota stessa - da detto contributo sia finanziata a carico delle risorse destinate al Programma delle infrastrutture strategiche;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012 - allegato «Infrastrutture», sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, è incluso, nella tabella B.2 relativa alle «opere in corso integralmente coperte», l'intervento «Metropolitana Brescia tratta Prealpino-S. Eufemia opere migliorative ed interventi correlati - 1° lotto funzionale» con un costo di 655,83 milioni di euro;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

— *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che con nota 9 luglio 2007, n. R.U. 64960 (DIV. 5) 211/LO/BS, il Ministero dei trasporti ha trasmesso il parere della Commissione interministeriale ex lege 29 dicembre 1969, n. 1042, come integrata dall'art. 5 della legge n. 211/1992, Commissione che, con voto n. 375/LO, in data 4 luglio 2007, si è espressa favorevolmente, con osservazioni, circa la valutazione in linea tecnica delle modifiche migliorative per le quali con precedente visto n. 350/2006 aveva rappresentato la necessità d'integrazioni, ad eccezione del parcheggio Lamarmora, la cui valutazione esula dalla competenza della Commissione stessa;

che la suddetta Commissione ha rinviato la verifica della congruità economica dell'intervento ad una successiva valutazione, da formulare alla luce di ulteriore documentazione richiesta al soggetto attuatore, e che la medesima Commissione ha chiesto, tra l'altro, di documentare se le modifiche oggetto di valutazione comportassero variazioni alle opere civili concernenti il sistema di ventilazione e che inoltre - per gli aspetti relativi alla sicurezza ed all'abbattimento delle barriere architettoniche - la Commissione ha indicato adempimenti da assolvere in sede di progettazione esecutiva;

che con nota 2 novembre 2007, n. R.U 100578/cl 12.08.02, il suddetto Ministero - a seguito della ricezione della documentazione integrativa richiesta dalla citata Commissione - ha anticipato la propria valutazione positiva, in linea economica, dell'intervento in esame, preannunciando la sottoposizione degli atti alla richiamata Commissione per l'adozione del relativo voto in occasione della prima convocazione utile;

che con nota 16 novembre 2007 il sindaco di Brescia ha fornito notizie in merito ai provvedimenti approvativi delle modifiche migliorative in esame, adottati dal comune, nonché - per le opere di nessun impatto sugli strumenti urbanistici del comune stesso - dal soggetto aggiudicatore e che il Ministero delle infrastrutture specifica - pertanto - che l'intervento viene sottoposto a questo Comitato solo ai fini dell'assegnazione definitiva del contributo;

che con nota 19 novembre 2007, n. PG 3251, il responsabile unico del procedimento ha dichiarato l'avvenuta realizzazione di oltre il 40% delle opere civili e la regolare prosecuzione dei lavori ed ha dichiarato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

altresì - a fronte della richiesta formulata dalla Commissione interministeriale ex lege n. 1042/1969 - che le predette opere non subiranno ripercussioni dall'eventuale modifica dell'impianto di ventilazione;

— *sotto l'aspetto attuativo:*

che - come esposto nella delibera n. 104/2006 - il soggetto aggiudicatore è Brescia Mobilità S.p.a.;

che - come ugualmente esposto nella suddetta delibera - le attività di progettazione, realizzazione, conduzione tecnica biennale e manutenzione settennale del 1° lotto funzionale sono state affidate mediante appalto concorso bandito a mezzo di gara europea;

— *sotto l'aspetto finanziario:*

che il costo del 1° lotto - rimodulato in adempimento a quanto chiesto con la richiamata delibera n. 104/2006 e comprensivo dei soli oneri di realizzazione dell'intervento al netto dell'IVA, in quanto gli ulteriori oneri sono a totale carico del soggetto attuatore ammonta - all'importo indicato nel seguente prospetto, in cui viene esposto anche il costo iniziale del lotto stesso:

(Importi in euro)

Voce	Costo 1° lotto	
	Iniziale	Rimodulato
Opere civili	281.823.954	281.823.953
Opere di sistema	232.029.658	232.029.658
Materiale rotabile	48.075.645	48.075.645
Variante 1	20.585.197	20.585.197
Variante 2	24.590.602	19.414.803
Totale . . .	607.105.056	601.929.256

che, come richiesto dalla succitata delibera, il costo complessivo delle varianti migliorative viene ridotto da euro 45.175.799 ad euro 40.000.000, pari al finanziamento - in termini di volume d'investimenti - assegnato programmaticamente con la delibera stessa;

che il costo del lotto, inclusivo delle varianti e di tutte le voci del quadro economico, ammonta ad euro 655.823.148, così articolati:

(Importi in euro)

Voce	Importo
Costi di costruzione finanziabili	601.929.256
Eccedenza costo modifiche migliorative (a carico di Brescia Mobilità S.p.a.)	702.674
Adeguamento antisismico	3.500.000
Imprevisti	17.461.627
Ulteriori oneri (spese generali, espropri, ecc.)	32.229.591
Totale . . .	655.823.148

che il relativo finanziamento è imputato sulle seguenti risorse:

(Importi in euro)

Tipologia finanziamento	Importo
Stato:	
— legge n. 211/1992	244.381.000
— legge obiettivo (delibera n. 104/2006)	40.000.000
Regione Lombardia (delib. Giunta 30 giugno 2003, n. 7/13486)	72.303.966
Comune di Brescia (delib. Consiglio 8 ottobre 2004, n. 205)	67.000.000
Brescia Mobilità:	
— capitale proprio (delib. C.d.A. 15 maggio 2007, n. 14)	67.139.396
— capitale d'indebitamento	164.998.786
Totale . . .	655.823.148

che l'Unità tecnica - Finanza di progetto, nell'evidenziare che il soggetto aggiudicatore ha trasmesso la documentazione economico-finanziaria aggiornata richiesta con la già citata delibera n. 104/2006, ha valutato congruo il contributo, in termini di volume d'investimenti, assegnato programmaticamente all'intervento e che, in linea generale, le iniziative progettuali nel settore del trasporto su rete metropolitana richiedono un'ingente spesa d'investimento non ripagabile tramite la gestione;

che il contributo di 3,576 milioni di euro, assegnato in via programmatica per quindici anni ed imputato sui fondi di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, a decorrere dall'anno 2007, sviluppa - alla data odierna - un minor volume d'investimenti di euro 38.191.639 e che, per confermare il finanziamento di 40 milioni di euro in termini di volume d'investimenti assegnato programmaticamente, il Ministero delle infrastrutture ha chiesto l'integrazione del contributo sopra indicato con un ulteriore contributo, da imputare sulle risorse recate dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006;

Delibera:

1. Concessione contributi.

1.1. Per la realizzazione dell'intervento denominato «metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia: modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino-S. Eufemia» è definitivamente assegnato il contributo di 3,576 milioni di euro assegnato programmaticamente con delibera n. 104/2006.

Il predetto contributo, imputato sui fondi di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, per quin-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dici anni, a decorrere dall'anno 2007, è suscettibile di sviluppare, alla data odierna, un volume di investimenti di 38,192 milioni di euro.

1.2. Per la realizzazione del suddetto intervento è altresì assegnato l'ulteriore contributo di 0,178 milioni di euro per quattordici anni, imputato sui fondi di cui all'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2008, e suscettibile di sviluppare un volume d'investimenti di 1,808 milioni di euro.

1.3. I suddetti contributi sono quantificati includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

1.4. L'efficacia delle assegnazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 è subordinata alla trasmissione alla Segreteria di questo Comitato ed al Ministero delle infrastrutture - da parte del Ministero dei trasporti ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* - del parere favorevole di congruità economica formulato dalla Commissione interministeriale *ex lege* n. 1042/1969, come integrata dall'art. 5 della legge n. 211/1992.

Nel caso in cui la predetta Commissione non ritenga invece congrui i costi valutati ai fini della presente delibera, la questione sarà nuovamente sottoposta a questo Comitato in vista della rimodulazione del finanziamento attribuibile all'intervento in esame sulla base dei minori costi approvati dalla citata Commissione.

2. Clausole finali.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto finanziato con la presente delibera.

2.2. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 23 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 85

AVVERTENZA:

La registrazione della delibera è stata preceduta dal rilievo n. 70 del 18 luglio 2008 della Corte della conti e nelle more del perfezionamento della delibera, intervenuta in data 27 novembre 2007, si sono realizzati i presupposti di fatto che l'Ufficio riteneva costituire condizione per l'assegnazione dei contributi in questione.

08A06632

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 1°, 2, 3, 4 e 5 settembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4621
Yen	157,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,815
Corona danese	7,4569
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,81165
Fiorino ungherese	237,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7037
Zloty polacco	3,3400
Nuovo leu romeno	3,5158
Corona svedese	9,4608
Corona slovacca	30,335
Franco svizzero	1,6064
Corona islandese	122,68
Corona norvegese	7,9635
Kuna croata	7,1400
Rublo russo	36,0700
Nuova lira turca	1,7315
Dollaro australiano	1,7136
Real brasiliano	2,4011
Dollaro canadese	1,5585
Yuan cinese	9,9797
Dollaro di Hong Kong	11,4135
Rupia indonesiana	13392,84
Won sudcoreano	1631,85
Peso messicano	15,0633
Ringgit malese	4,9777
Dollaro neozelandese	2,0974
Peso filippino	67,670
Dollaro di Singapore	2,0808
Baht tailandese	50,150
Rand sudafricano	11,3004

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dollaro USA	1,4516
Yen	158,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,848
Corona danese	7,4570
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,81295
Fiorino ungherese	238,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7038
Zloty polacco	3,3530
Nuovo leu romeno	3,5270
Corona svedese	9,4620
Corona slovacca	30,290
Franco svizzero	1,6096
Corona islandese	122,17
Corona norvegese	8,0065
Kuna croata	7,1368
Rublo russo	35,9845
Nuova lira turca	1,7248
Dollaro australiano	1,7394
Real brasiliano	2,4027
Dollaro canadese	1,5483
Yuan cinese	9,9285
Dollaro di Hong Kong	11,3334
Rupia indonesiana	13369,24
Won sudcoreano	1645,03
Peso messicano	15,0502
Ringgit malese	4,9739
Dollaro neozelandese	2,1153
Peso filippino	67,430
Dollaro di Singapore	2,0801
Baht tailandese	50,000
Rand sudafricano	11,3099

Dollaro USA	1,4441
Yen	156,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,798
Corona danese	7,4566
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,81330
Fiorino ungherese	238,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7036
Zloty polacco	3,3695
Nuovo leu romeno	3,5440
Corona svedese	9,4661
Corona slovacca	30,285
Franco svizzero	1,6050
Corona islandese	122,65
Corona norvegese	8,0110
Kuna croata	7,1552
Rublo russo	36,3560
Nuova lira turca	1,7515
Dollaro australiano	1,7343
Real brasiliano	2,4064
Dollaro canadese	1,5500
Yuan cinese	9,8826
Dollaro di Hong Kong	11,2755
Rupia indonesiana	13295,83
Won sudcoreano	1658,62
Peso messicano	15,0202
Ringgit malese	4,9699
Dollaro neozelandese	2,1190
Peso filippino	67,210
Dollaro di Singapore	2,0770
Baht tailandese	49,780
Rand sudafricano	11,3903

Dollaro USA	1,4488
Yen	156,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,782
Corona danese	7,4561
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,81300
Fiorino ungherese	238,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7042
Zloty polacco	3,3860
Nuovo leu romeno	3,5555
Corona svedese	9,4839
Corona slovacca	30,278
Franco svizzero	1,6035
Corona islandese	123,23
Corona norvegese	8,0220
Kuna croata	7,1380
Rublo russo	36,6433
Nuova lira turca	1,7680

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dollaro australiano	1,7328
Real brasiliano	2,4315
Dollaro canadese	1,5344
Yuan cinese	9,9047
Dollaro di Hong Kong	11,3100
Rupia indonesiana	13344,90
Won sudcoreano	1635,19
Peso messicano	15,0936
Ringgit malese	4,9658
Dollaro neozelandese	2,1107
Peso filippino	67,480
Dollaro di Singapore	2,0692
Baht tailandese	49,883
Rand sudafricano	11,4275

Dollaro USA	1,4247
Yen	151,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,822
Corona danese	7,4561
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80930
Fiorino ungherese	241,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7041
Zloty polacco	3,4332
Nuovo leu romeno	3,6064
Corona svedese	9,4789
Corona slovacca	30,281
Franco svizzero	1,5888
Corona islandese	126,07
Corona norvegese	8,0065
Kuna croata	7,1345
Rublo russo	36,2945
Nuova lira turca	1,7659
Dollaro australiano	1,7608
Real brasiliano	2,4622
Dollaro canadese	1,5194
Yuan cinese	9,7481
Dollaro di Hong Kong	11,1229
Rupia indonesiana	13356,56
Won sudcoreano	1592,74
Peso messicano	15,0277
Ringgit malese	4,9273
Dollaro neozelandese	2,1447
Peso filippino	66,770
Dollaro di Singapore	2,0473
Baht tailandese	49,302
Rand sudafricano	11,4646

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A06605

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per l'Abruzzo

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 luglio 2008 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo.

08A06589

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Gentse Azalea», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - serie C n. 198/13 del 5 agosto 2008, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Vereniging van Vlaamse Azaleatelers - Belgio, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto rientrante nella categoria Fiori e piante ornamentali, denominato «Gentse azalea».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore - SACO VII, via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A06597

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione CIPE 27 marzo 2008 relativa al «Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio Fiorifrutti S.c. a r.l. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 42/2008)». (Deliberazione pubblicata nel Supplemento ordinario n. 217 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 10 settembre 2008).

Alla pag. 54 del sopra indicato Supplemento ordinario, il testo del dispositivo della deliberazione deve intendersi quello qui di seguito riportato in quanto, per mero errore materiale, è stato riprodotto, in detta pagina, quello della successiva deliberazione n. 45/2008 riportato alla pag. 57:

«1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal «Consorzio Fiorifrutti per lo Sviluppo delle produzioni agricole liguri S.c. a r.l.» che prevede investimenti nella regione Liguria per complessivi 45.873.648,59 euro, da realizzarsi da parte delle aziende consorziate così come indicato nella allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 17.434.300,64 euro, di cui 16.562.585,61 euro a carico dello Stato e i restanti 871.715,03 euro a carico della regione Liguria.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 125,8 U.L.A. (unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera n. 106/2005.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.».

08A06609

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-216) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00